

Circolare per i Clienti di studio

N. 8 del 28/09/2021

Oggetto: nuovi adempimenti per la verifica del possesso della certificazione verde Covid – 19 nei luoghi di lavoro del settore privato.

Come certamente già saprete il decreto legge n. 127/2021 ha introdotto misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro privato e pubblico mediante l'estensione, dal prossimo 15 ottobre, del possesso (ed esibizione) della certificazione verde COVID-19 da parte dei lavoratori di ogni genere.

Vi riportiamo di seguito sinteticamente il contenuto del provvedimento, con l'avviso che potrebbero esserci ulteriori chiarimenti da parte del Governo, il quale ha annunciato la pubblicazione di linee guida per il pubblico impiego, che potrebbero essere di riferimento anche per il settore privato. Sarà nostra cura aggiornarvi in tal senso.

Per quanto attiene il settore privato, le disposizioni sono le seguenti:

1. Nel periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato (anche di tipo domestico) e debba accedere ai luoghi in cui la predetta attività sia svolta, deve possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19;
2. L'obbligo si estende a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgano in tali luoghi attività di lavoro o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Quindi, ad esempio, anche il professionista che accede al luogo di lavoro, l'amministratore, il socio, il titolare dell'azienda, il lavoratore somministrato, lo stagista, ecc., devono essere in possesso della certificazione verde;
3. Gli obblighi di effettuare la verifica sono posti in capo ai datori di lavoro. In particolare essi devono definire le modalità operative di verifica, che possono avvenire anche a campione, prevedendo prioritariamente, se possibile, il controllo al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. Possono delegare l'attività di verifica anche ad un altro soggetto, previo incarico con atto formale.
4. Nel caso in cui i lavoratori comunicano spontaneamente di non essere in possesso o risultino privi di certificazione verde valida al momento dell'accesso al lavoro, sono considerati assenti ingiustificati (quindi privi di retribuzione) fino a quando non presentino la certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Non vi è alcun obbligo di comunicare al lavoratore la sospensione dal lavoro con atto scritto.
5. Le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, hanno la possibilità di sospendere il lavoratore per un periodo non superiore a 10 giorni (prorogabili una volta, per un totale di 20 giorni) e stipulare contemporaneamente un contratto a termine per la sua sostituzione.
6. La sanzione per il lavoratore che accede ai luoghi di lavoro sprovvisto di certificazione va dai 600 ai 1500 euro e viene irrogata dal Prefetto (non dal datore di lavoro) dietro segnalazione degli incaricati aziendali alle verifiche.
7. La sanzione per il datore di lavoro, di importo variabile dai 400 ai 1.000 euro, è prevista nel caso in cui non effettui le verifiche sui lavoratori e non adotti le misure organizzative di controllo. Può essere rilevata l'infrazione da tutti gli organi pubblici di controllo (es. Ispettori del lavoro) ma la sanzione è irrogata sempre dal Prefetto.

Ricapitolando, quindi, il datore deve principalmente:

- a) organizzare le modalità di controllo;*
- b) effettuare le verifiche direttamente o tramite incaricato.*

E' consigliabile comunicare per iscritto ai lavoratori le modalità con cui avverranno i controlli, anche ai fini della prova di aver adempiuto gli obblighi di legge, oppure redigere un regolamento aziendale da affiggere in bacheca con le procedure che si adotteranno.

Nota bene: Poiché ogni azienda adotterà le proprie regole di verifica si invitano i datori di lavoro che volessero una bozza dell'informativa e/o del regolamento a contattare il personale per gli opportuni accordi e personalizzazione del testo.

E' possibile (ma non obbligatorio) raccogliere gli elementi della verifica effettuata (es. elenco con il nominativo del lavoratore controllato, data e ora, esito positivo o negativo del controllo tramite app "VerificaC19") ma, secondo le disposizioni del Garante della privacy, non devono essere raccolti e trattati dati in ordine alla presenza o meno di vaccinazione, scadenza dei certificati, etc.

L'incarico al controllo deve essere nominato con un atto formale e tale documento va conservato. Per agevolare la vostra attività vi alleghiamo il fac simile che potete utilizzare per incaricare formalmente un dipendente/collaboratore ad effettuare le verifiche.

Di seguito riportiamo alcuni chiarimenti che Il Governo, tramite FAQ sul sito, ha di recente pubblicato che:

- 1) coloro che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un qualsiasi altro tecnico per una riparazione non dovranno controllare se ha il certificato in quanto non sono datori di lavoro ma stanno acquistando dei servizi. Resta fermo che è facoltà del padrone di casa chiedere l'esibizione del green pass quale condizione per accedere nella propria abitazione;*
- 2) chi lavora sempre in smart-working non dovrà avere il pass, che serve per accedere ai luoghi di lavoro. Aggiungiamo che non esiste un 'diritto' del lavoratore allo smart-working, quindi colui che non intende adeguarsi ai nuovi obblighi non può invocarne l'attivazione, nemmeno se potenzialmente possibile.*

Ricordiamo, da ultimo, che il green pass si ottiene:

- In caso di vaccinazione;*
- nei casi di tampone antigenico o molecolare (anche salivare molecolare) negativo (ma la certificazione avrà validità per 48 ore o 72 ore dal prelievo);*
- nei casi di guarigione da Covid-19*

La certificazione verde Covid-19 non è richiesta a chi risulta esonerato dalla campagna vaccinale (che tuttavia deve produrre idonea documentazione per comprovare tale stato).

Per ulteriori chiarimenti su casi particolari (es. lavoratori mobili, lavoratori distaccati, ecc.) Vi invitiamo a contattarci telefonicamente.

Buona giornata e buon lavoro.

Dr. Leonardo Zambello

Allegati: lettera di nomina addetto al controllo del Green Pass